

Repertorio n.26571-----Raccolta n.7579

**ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA  
"CONSORZIO TUTELA LANGAROLA CLASSICA NOCCIOLA STORICA  
DELL'ALTA LANGA"  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici ottobre duemiladiciassette (12 ottobre 2017), in Alba, in Via Vittorio Emanuele numero sei, in una stanza al piano secondo.

Avanti a me Barbara Pilepich, Notaio in Cuneo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, sono presenti:

- **FRESIA Gianluca**, nato a Cortemilia il giorno 24 maggio 1976, residente in Diano d'Alba, Via Alba - Cortemilia n.98, codice fiscale FRS GLC 76E24 D062I;

- **SOBRERO Marco**, nato a Torino il giorno 21 giugno 1976, residente in Cravanzana, Via Cappelletti n.8, codice fiscale SBR MRC 76H21 L219T;

- **TORRERO Marco**, nato ad Alba il giorno 23 maggio 1978, residente in Cravanzana, Via Moglie n.2, codice fiscale TRR MRC 78E23 A124L;

- **RABINO Ivan**, nato a Cuneo il giorno 25 maggio 1978, residente in Serravalle Langhe, Località Tavoletto n.9, codice fiscale RBN VNI 78E25 D205S;

- **BRUNA Silvano**, nato ad Alba il giorno 6 settembre 1978, residente in Lequio Berria, Via Santa Caterina n.20, codice fiscale BRN SVN 78P06 A124C;

- **ROSSO Giorgio**, nato ad Alba il giorno 28 giugno 1980, residente in Cravanzana, Via Provinciale n.14/2, codice fiscale RSS GRG 80H28 A124W;

- **ROBALDO Alberto**, nato a Torino il giorno 4 dicembre 1996, residente in Cravanzana, Via San Rocco n.12, codice fiscale RBL LRT 96T04 L219J.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo primo.** Tra i signori FRESIA Gianluca, SOBRERO Marco, TORRERO Marco, RABINO Ivan, BRUNA Silvano, ROSSO Giorgio e ROBALDO Alberto, tutti titolari di ditte individuali, viene costituito un consorzio con attività esterna sotto la denominazione "**CONSORZIO TUTELA LANGAROLA CLASSICA NOCCIOLA STORICA DELL'ALTA LANGA**", in forma abbreviata, "**CONSORZIO LANGAROLA CLASSICA**".

**Articolo secondo.** Il Consorzio ha sede in Cravanzana, Via San Rocco n.12, ove si trova l'ufficio consortile destinato a svolgere l'attività esterna, di cui all'Art. 2612 C.C..

**Articolo terzo.** Il Consorzio, senza alcuna finalità speculativa, si propone principalmente di promuovere e favorire in ogni modo e forma lo sviluppo delle attività svolte dalle aziende consorziate.

Pertanto si prefigge di:

a) promuovere, valorizzare e commercializzare, sotto tutte le sue forme e sfaccettature, il prodotto nocciola, con l'obiettivo di raggiungere una denominazione di origine protetta;

b) creare un centro di stoccaggio, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione della produzione conferita;

c) provvedere alla concentrazione dell'offerta ed alla regolamentazione dei

prezzi nella fase di promozione agricola;

d) riconvertire e migliorare gli impianti adottando cultivar capaci di coniugare le esigenze del territorio con il mercato;

e) promuovere, tutelare e valorizzare l'ambiente ed il territorio, privilegiando sistemi produttivi ed agronomici a basso impatto ambientale, in particolar modo adottando tecniche produttive biologiche o integrate;

f) conservare e valorizzare tutte le tipicità del paesaggio, assecondandone tutte le vocazioni naturali, in tutti i suoi aspetti storico, agronomici e culturali;

g) promuovere incontri con clienti, fornitori, Enti ed associazioni di categoria interessati, per la definizione di norme comuni di fornitura e la discussione e la risoluzione di problemi comuni;

h) adottare un marchio, comune per la promozione e commercializzazione del prodotto, approntare cataloghi od opuscoli comuni e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale, ritenuto idoneo alla divulgazione delle opportunità e della disponibilità di carattere commerciale e culturale offerte dal settore agricolo in tutto il territorio;

i) introdurre norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000, HACCP, tracciabilità, ecc.);

j) effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate;

k) migliorare l'efficienza delle macchine, degli attrezzi e delle strutture, razionalizzando la manodopera afferente il Consorzio nonché quella delle stesse aziende agricole consorziate attraverso la fornitura di servizi (agricoli, forestali - ambientali, turistici sociali, ecc.) ad Enti, Pubbliche Amministrazioni, comunità, imprese private, ecc..

Il consorzio, inoltre, nel rispetto delle vigenti norme di legge, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali, strumentali al raggiungimento dei propri scopi.

**Articolo quarto.** La durata del Consorzio è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) prorogabile con delibera dell'assemblea dei consorziati anche prima della scadenza del termine.

**Articolo quinto.** Il Consorzio è retto dalle norme di legge e da quelle dello Statuto consortile che, debitamente sottoscritto dai componenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai componenti stessi, viene allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

**Articolo sesto.** Il Fondo Consortile è di ammontare indeterminato ed è costituito:

a) dai contributi versati a tale titolo da ciascuno dei consorziati;

b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici;

d) dagli avanzi di gestione accantonati.

Inizialmente il Fondo Consortile è fissato in complessivi Euro 1.400,00 (millequattrocento) versati in parti uguali dai consorziati a semplice richiesta dell'organo amministrativo.

**Articolo settimo.** Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni

anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017 (duemiladiciassette).

**Articolo ottavo.** Il Consorzio è amministrato a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'Art.18 (diciotto) dello Statuto, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in persona dei Signori BRUNA Silvano, SOBRERO Marco e RABINO Ivan i quali accettano la carica, dichiarando l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Il signor BRUNA Silvano viene nominato Presidente, con i compiti ed i poteri di rappresentanza individuati dall'Art.20 dello Statuto. Lo stesso accetta la carica conferitagli.

Il signor SOBRERO Marco viene nominato Vice Presidente, con i compiti ed i poteri di rappresentanza individuati dall'Art.20 dello Statuto. Lo stesso accetta la carica conferitagli.

Viene nominato Revisore Legale il Dott. MANISSERO Antonello, nato a Canale il giorno 22 luglio 1976, residente in Alba, Strada Vedetta n.21, codice fiscale MNS NNL 76L22 B573T, iscritto al registro dei Revisori Legali al n.141711.

**Articolo nono.** Il Consorzio si scioglie quando ricorra una delle cause di scioglimento previste dall'Art.2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento si applica l'Art.23 dello Statuto.

**Articolo decimo.** Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia di consorzi con attività esterna.

**Articolo undicesimo.** Le spese del presente atto e conseguenti sono e saranno a carico del Consorzio.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto scritto e compilato integralmente sotto la mia direzione e responsabilità in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno, e da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme a loro volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrivono, a tenor di legge, alle ore 19.30 (diciannove e minuti trenta).

Occupa l'atto fino qui della quarta pagina di un foglio.

Firmato in originale:

Gianluca Fresia

Sobrero Marco

Marco Torrero

Rabino Ivan

Bruna Silvano

Rosso Giorgio

Robaldo Alberto

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)

**STATUTO DEL  
"CONSORZIO TUTELA LANGAROLA CLASSICA NOCCIOLA STORICA  
DELL'ALTA LANGA"**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

Il Consorzio è denominato "CONSORZIO TUTELA LANGAROLA CLASSICA NOCCIOLA STORICA DELL'ALTA LANGA", in forma abbreviata, "CONSORZIO LANGAROLA CLASSICA".

**Articolo 2 - SEDE**

Il Consorzio ha sede in Cravanzana, Via San Rocco n.12.

Il Consorzio, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3 - OGGETTO**

Il Consorzio, senza alcuna finalità speculativa, si propone principalmente di promuovere e favorire in ogni modo e forma lo sviluppo delle attività svolte dalle aziende consorziate.

Pertanto si prefigge di:

- a) promuovere, valorizzare e commercializzare, sotto tutte le sue forme e sfaccettature, il prodotto nocciola, con l'obiettivo di raggiungere una denominazione di origine protetta;
- b) creare un centro di stoccaggio, manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione della produzione conferita;
- c) provvedere alla concentrazione dell'offerta ed alla regolamentazione dei prezzi nella fase di promozione agricola;
- d) riconvertire e migliorare gli impianti adottando cultivar capaci di coniugare le esigenze del territorio con il mercato;
- e) promuovere, tutelare e valorizzare l'ambiente ed il territorio, privilegiando sistemi produttivi ed agronomici a basso impatto ambientale, in particolar modo adottando tecniche produttive biologiche o integrate;
- f) conservare e valorizzare tutte le tipicità del paesaggio, assecondandone tutte le vocazioni naturali, in tutti i suoi aspetti storico, agronomici e culturali;
- g) promuovere incontri con clienti, fornitori, Enti ed associazioni di categoria interessati, per la definizione di norme comuni di fornitura e la discussione e la risoluzione di problemi comuni;
- h) adottare un marchio, comune per la promozione e commercializzazione del prodotto, approntare cataloghi od opuscoli comuni e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale, ritenuto idoneo alla divulgazione delle opportunità e della disponibilità di carattere commerciale e culturale offerte dal settore agricolo in tutto il territorio;
- i) introdurre norme di assicurazione della qualità (ISO 9000 o 14000, HACCP, tracciabilità, ecc.);
- j) effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate;
- k) migliorare l'efficienza delle macchine, degli attrezzi e delle strutture, razionalizzando la manodopera afferente il Consorzio nonché quella delle stesse aziende agricole consorziate attraverso la fornitura di servizi (agricoli, forestali - ambientali, turistici sociali, ecc.) ad Enti, Pubbliche

Amministrazioni, comunità, imprese private, ecc..

Il consorzio, inoltre, nel rispetto delle vigenti norme di legge, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali, strumentali al raggiungimento dei propri scopi.

#### **Articolo 4 - DURATA**

La durata del consorzio è stabilita fino al 31 ( trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) prorogabile con delibera dell'assemblea dei consorziati anche prima della scadenza del termine.

#### **Articolo 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio tutti gli operatori agricoli del settore corilicolo, siano essi ditte individuali o società operanti nel settore.

#### **Articolo 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) l'indicazione della ragione sociale o della denominazione, della forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche, il numero e la descrizione delle unità produttive e le loro caratteristiche;
- b) titolo di possesso legalmente riconosciuto dei terreni investiti a nocciolo;
- c) la dichiarazione da parte del richiedente di piena conoscenza dello statuto, del Disciplinare di produzione e dei regolamenti del Consorzio, nonché l'impegno a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) nel caso di richiesta di adesione di un'impresa individuale o collettiva, il certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di commercio;
- b) nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell'organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell'ente;
- c) nel caso di aziende aventi personalità giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, da certificazione comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dell'atto costitutivo (se presente) e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza in seno al consorzio.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti sulla domanda di ammissione.

In caso di rifiuto il provvedimento dovrà essere motivato.

L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva con l'iscrizione nel libro consorziati, a seguito del versamento da parte dell'interessato della quota di iscrizione.

#### **ARTICOLO - 7 CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI**

I consorziati si impegnano a versare quale contributo:

- a) una quota iniziale di ammissione al Consorzio destinata alla formazione del fondo comune. Tale quota è inizialmente fissata nella somma di euro 200,00 (duecento) in misura fissa, oltre ad una quota variabile proporzionale all'estensione territoriale dell'azienda richiedente l'ammissione, secondo i criteri dettati dal disciplinare o dal regolamento

interno;

b) una quota annuale di partecipazione, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri specificati nel regolamento di applicazione del presente statuto ed approvata dall'assemblea;

c) eventuali contributi straordinari, che vengono richiesti dal consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'assemblea quando si ravvisi la necessità o la evidente opportunità di attività finalizzate alla realizzazione degli scopi del consorzio.

Non sono tenuti al versamento i consorziati che entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea, notificchino il loro recesso.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

I consorziati hanno l'obbligo:

a) di osservare il presente statuto, il disciplinare di produzione, i regolamenti e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) di versare i contributi di cui al precedente art.7 del presente atto;

c) di prestare agli Organi Consortili ogni collaborazione necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità del consorzio;

d) di segnalare al Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;

e) di consentire al consorzio di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifica di rispondenza circa l'utilizzazione del marchio collettivo;

f) di consentire al Consorzio di svolgere, per mezzo dei suoi organi, un'azione di vigilanza autorizzando, nel rispetto delle norme di legge, qualsiasi controllo.

#### **ARTICOLO 9 - RECESSO, SANZIONI, ESCLUSIONE**

Il consorziato potrà recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, dandone preavviso almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata A.R..

Qualora il consorziato abbia perso i requisiti di ammissione o non abbia eseguito il pagamento della quota consortile o di altri contributi, il consiglio di amministrazione, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata con lettera raccomandata A.R., ne delibera l'esclusione.

In relazione alla gravità del comportamento adottato dal consorziato il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberarne l'esclusione potrà:

a) richiamare il consorziato a tenere un comportamento conforme agli obblighi del Consorzio, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'erogazione di una sanzione di maggiore gravità;

b) sospendere per tutto l'esercizio in corso ogni diritto connesso alla qualità di consorziato.

Il consorziato potrà essere escluso, con delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui:

a) commetta gravi inadempienze e violazioni dello statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti attuativi;

b) ponga in essere frode ai danni del Consorzio e si opponga ingiustificatamente ai controlli operati dal Consorzio.

Il consiglio di amministrazione predispone, altresì, un elenco di infrazioni agli obblighi consortili, determinando per ciascuna di esse l'ammontare della penale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Tale elenco, così come ogni sua modifica, dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Il primo elenco sarà immediatamente applicabile a fatti successivi alla sua approvazione, mentre ogni modifica troverà applicazione solo dall'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

#### **ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

Il consiglio di Amministrazione che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sia altresì contestato in modo preciso e dettagliato il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa.

L'interessato può presentare reclamo contro il provvedimento allo stesso Consiglio di Amministrazione, fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio carico. In caso di reclamo il Consiglio di Amministrazione è tenuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso ed udito il parere del Revisore, a confermare, modificare o annullare il provvedimento.

Il reclamo da parte del consorziato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

E' fatta comunque salva, per il consorziato che abbia subito un provvedimento sanzionatorio, la possibilità di ricorrere al collegio arbitrale.

#### **ARTICOLO 11 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito :

- a) dalle quote di iscrizione corrisposte dai consorziati al momento della loro ammissione, dai beni con esse acquistati;
- b) dagli eventuali contributi straordinari deliberati ai sensi dell'art. 7 del presente atto;
- c) dagli utili risultanti dai bilanci di esercizio, se non destinati a copertura di perdite precedenti;
- d) da erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da ogni altra devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo da Enti pubblici e da privati a favore del Consorzio.

#### **ARTICOLO 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale. Entro il trenta ottobre di ciascun esercizio deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio deve essere redatto dal consiglio di Amministrazione osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da sottoporre previo esame del Revisore, all'assemblea unitamente alle relazioni del consiglio di Amministrazione e del Revisore.

Il bilancio e le predette relazioni devono restare depositati presso la sede del consorzio durante gli otto giorni precedenti la riunione, in modo che gli associati possano prenderne visione. Gli eventuali utili netti sono destinati

alla formazione di una riserva straordinaria finalizzata alla realizzazione negli esercizi successivi delle finalità istituzionali del Consorzio. E' vietata qualsiasi distribuzione di utili.

### **ARTICOLO 13 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea generale dei consorziati ;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore.

### **ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'assemblea generale è composta da tutti i consorziati regolarmente iscritti.

Non hanno diritto di voto in assemblea i consorziati non in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare ai consorziati, mediante raccomandata, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che dia garanzia di ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché la data della seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Il consorziato può farsi rappresentare nelle singole assemblee da un altro consorziato, che non sia amministratore o revisore, mediante delega scritta.

Ogni consorziato non può rappresentare in assemblea più di due consorziati.

### **ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria dei consorziati deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea deve essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta il Revisore e tanti consorziati che rappresentino almeno il 30% ( trenta per cento) del totale dei consorziati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consorziati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del consorzio;
- b) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvazione e modificazione del regolamento su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato, su proposta del presidente, dall'assemblea stessa.



## **ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria delibera :

- a) sulla modifica dell'atto costitutivo ;
- b) sull'approvazione e modificazione del disciplinare;
- c) sulla proroga della durata e lo scioglimento anticipato;
- d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se il numero degli intervenuti rappresenta in prima convocazione, almeno due terzi dei consorziati, ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da un Notaio.

## **ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea generale e scelti tra i soggetti idonei a rappresentare gli interessi degli aderenti al Consorzio .

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore.

I consorziati così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea da convocarsi alla prima data utile .

Se viene meno la maggioranza o l'intero consiglio si applica quanto disposto dall'art.2386 del codice Civile. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a più di tre sedute consecutive decade dal proprio incarico.

Il consiglio, sentito il parere del Revisore, accertata la decadenza del consigliere provvede immediatamente alla sua sostituzione.

## **ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti che la legge o il presente statuto non riservino alla specifica competenza dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- a) deliberare sull'ammissione dei consorziati;
- b) adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art 10;
- c) predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente art.7;
- e) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- f) predisporre il regolamento interno da sottoporre all'assemblea;
- g) deliberare azioni giudiziarie attive e passive;
- h) controllare l'attività dei consorziati;
- i) designare soggetti che rappresentino il Consorzio in altre associazioni,

enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare il Consorzio medesimo;

l) deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli del consorzio;

m) approvare l'organico ed il regolamento del personale;

n) compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, finanziaria e commerciale reputate opportune per il raggiungimento delle finalità consortili.

#### **ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte all'anno.

Dovrà altresì convocarlo quando gliene venga fatta domanda scritta da tre Consiglieri o dal Revisore.

La convocazione del consiglio è fatta mediante avviso, con specificazione degli argomenti da trattare, al domicilio di ciascun Consigliere, inviato con lettera, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato con preavviso di tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I Consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti. Le deliberazioni del Consiglio, firmate dal Segretario e dal Presidente, saranno registrate in apposito libro verbale. Nel Consiglio di Amministrazione non è ammesso il voto per delega.

#### **ARTICOLO 20 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, è Presidente del Consorzio.

Al Presidente compete la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma consortile.

Il Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

#### **ARTICOLO 21 - RIMBORSO SPESE**

Tutte le cariche del consorzio sono gratuite, ad eccezione di quelle del Revisore.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, previo parere del Revisore, il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purchè autorizzate dal consiglio e debitamente documentate. Nel regolamento di attuazione del presente statuto saranno stabilite le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfettizzazione.

#### **ARTICOLO 22 - IL REVISORE DEI CONTI**

La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività

dell'atto di nomina .

Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.

Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

#### **Articolo 23 - SCIOGLIMENTO**

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 c.c.. L'assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del consorzio con la maggioranza prevista dal precedente articolo 16 (sedici) del presente statuto.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Gli eventuali residui saranno ripartiti fra i consorziati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

#### **Articolo 24 -CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia insorgente tra i consorziati ed il Consorzio in ordine all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto, purché compromettibile in arbitri, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina effettuato da parte dell'interessato più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

#### **Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi speciali e dei decreti e della normativa comunitaria.

Firmato in originale:

Gianluca Fresia

Sobrero Marco

Marco Torrero

Rabino Ivan

Bruna Silvano

Rosso Giorgio

Robaldo Alberto

Barbara Pilepich (impronta del sigillo)